



## REPUBBLICA ITALIANA

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA  
BRINDISI

72100 BRINDISI (BR) Viale Regina Margherita n. 1 – tel. 0831/521022 - fax 0831/568113

e mail: [cpbrindisi@mit.gov.it](mailto:cpbrindisi@mit.gov.it) – sito web: [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

### “Sicurezza Balneare”

ORDINANZA N. 28/2017

#### Il Capo del Circondario Marittimo di Brindisi:

- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- VISTA** la Legge regionale 10 aprile 2015, n° 17 recante “Disciplina della tutela e dell’uso delle coste”;
- VISTA** la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n.DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la nota Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO** il Dispaccio n° M\_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente

	di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
<b>CONSIDERATO</b>	che i litorali del Circondario Marittimo di Brindisi sono formati in gran parte da coste basse con spiagge sabbiose, e tratti di litorale in parte interessati da una scogliera bassa, e in parte da situazioni di dissesto idrogeologico ed instabilità della costa per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;
<b>VISTE</b>	le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Brindisi di interdizione di specchi acquei a causa di pericolosità della falesia: <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 31/2008 in data 26 maggio 2008 (specchio acqueo in località “Cerano” del Comune di San Pietro Vernotico);</li> <li>• n.46/2010 in data 17 giugno 2010 (specchio acqueo in località “Cala Materdomini” del Comune di Brindisi);</li> <li>• n. 49/2010 in data 02 agosto 2010 (specchio acqueo in località “Torre Guaceto” del Comune di Brindisi);</li> <li>• n.52/2012 in data 03 agosto 2012 specchio acqueo in località “Cipolla” del Comune di Torchiarolo);</li> </ul>
<b>VISTO</b>	il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26.01.2009 “Approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta ‘Torre Guaceto’”;
<b>VISTA</b>	l’Ordinanza n.49/2010 del 03 agosto 2010 del Comune di Brindisi di interdizione dei tratti di spiaggia in località “Torre Guaceto”;
<b>VISTA</b>	l’Ordinanza n. 39/2012 del 27 giugno 2012 del Comune di Carovigno per la fruibilità della costa del territorio comunale di Carovigno;
<b>VISTA</b>	l’Ordinanza n. 57/2012 del 03 agosto 2012 del Comune di Torchiarolo di interdizione di un tratto di spiaggia in località Cipolla;
<b>VISTA</b>	l’Ordinanza n. 81/2013 del 02 agosto 2013 del Comune di Carovigno di interdizione di un tratto di spiaggia in località Pennagrossa;
<b>VISTA</b>	l’Ordinanza n. 33/2014 del Comune di San Pietro Vernotico in data 10 aprile 2014 di interdizione del tratto di spiaggia antistante il tratto di falesia ricadente in agro di San Pietro Vernotico – località “Cerano”;
<b>VISTA</b>	l’Ordinanza n. 11 del 26 maggio 2016 del Comune di Brindisi di interdizione dei tratti di spiaggia in varie località del Comune di Brindisi.
<b>VISTA</b>	l’Ordinanza n°26 in data 18 maggio 2017 avente ad oggetto: “ <i>Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione</i> ”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell’ambito della giurisdizione

	del Compartimento Marittimo di Brindisi, che comprende i litorali dei Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;
<b>VISTA</b>	la propria Ordinanza n° 27 in data 18 maggio 2017 con la quale viene approvato il “ <i>Regolamento sulla Disciplina del Diporto Nautico nell’ambito del Circondario Marittimo di Brindisi</i> ”;
<b>VISTE</b>	le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell’art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003;
<b>RAVVISATA</b>	la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Brindisi, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo;
<b>RITENUTO OPPORTUNO</b>	modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall’esperienza specifica nel settore;
<b>VISTA</b>	l’Ordinanza regionale in data 02 Maggio 2016 della Regione Puglia emanata per disciplinare l’uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale pugliese;
<b>VISTA</b>	la precedente Ordinanza n° 22/2016 del 09 maggio 2016, di questa Capitaneria di Porto, in materia di “sicurezza balneare”;
<b>RITENUTO</b>	necessario aggiornare le disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione, ad integrazione e completamento della richiamata Ordinanza “balneare” regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime, nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;
<b>VISTI</b>	gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima

ORDINA

## ARTICOLO 1

**(zone di mare riservate ai bagnanti)**

1. Durante la “stagione balneare”, nell’ambito del Circondario Marittimo di Brindisi, dal Comune di Fasano a Torchiarolo incluso, la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle

spiagge e/o dalle scogliere basse e 100 metri dalle coste a picco è riservata alla balneazione.

2. La Regione Puglia fissa i limiti temporali in cui la zona di mare suddetta è sottratta ai pubblici usi del mare.

3. Gli specchi acquei di cui sopra, a cura dei concessionari di strutture balneari o del Comuni rivieraschi per quelli antistanti spiagge libere, sono segnalati in conformità alle prescrizioni indicate nel successivo art. 3.

## **ARTICOLO 2**

### **(zone di mare vietate alla balneazione)**

- 1. La balneazione è permanentemente VIETATA:
  - a) nei porti;
  - b) nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti;
  - c) all'interno del corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto – traffico, autorizzati ed opportunamente segnalati;
  - d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
  - e) Fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle unità adibite al trasporto passeggeri per il raggio di 200 m.;
  - f) nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
  - g) in prossimità delle tubazioni e condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte;
  - e) in tutte le altre zone di mare permanentemente a temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità Comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.
  - E' permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

## **ARTICOLO 3**

### **(Segnalazione limite acque destinate alla balneazione)**

Il limite delle zone di mare interdette alla navigazione antistanti le aree assentite in concessione, e le spiagge libere, deve essere segnalato, a cura dei concessionari delle strutture balneari o, per le spiagge libere, dalle Amministrazioni Comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione, ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro posizionati parallelamente alla linea di costa, segnalando il limite dello specchio acqueo in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare.

Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di natanti anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

Laddove alla luce della particolare disciplina regionale, le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere esposta adeguata segnaletica, redatta in lingue italiana, inglese, francese e tedesco, riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (metri 200 o 100 dalla costa) NON SEGNALATO".

## ARTICOLO 4

### (Segnalazione limite acque sicure)

I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere e gli esercenti delle strutture di cui sopra, per le aree in concessione, devono altresì segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti del nuoto.

Il limite di tali acque sicure (metri-1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ad intervalli non superiori a metri 10, ancorati al fondo. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica, ben visibile agli utenti, (eventualmente redatta in più lingue, almeno in lingue italiana, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (metri -1,60) NON SEGNALATO".

Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetria di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

## ARTICOLO 5

### (servizio di salvataggio)

1. I titolari delle strutture balneari (sia che ricadono su aree demaniali marittime, che sulla limitrofa proprietà) ed i Comuni, per le aree demaniali destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento, nei periodi e con le indicazioni fornite anche dalla Regione Puglia.

Detto servizio di salvamento dovrà essere, inoltre, assicurato con almeno una postazione di salvataggio (completa di battello di salvataggio e relativi presidi di sicurezza), anche, dai soggetti autorizzati a svolgere attività di noleggio attrezzature balneari.

Tale servizio deve essere assicurato da una postazione di salvataggio ben visibile, sopraelevata dal piano di spiaggia, anche del tipo torretta di avvistamento, ubicata all'interno dell'area concessa, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti, presieduta da almeno **un abilitato al salvamento al nuoto** munito di idoneo brevetto in corso di validità, rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla F.I.S.A (Federazione Italiana Salvamento Acquatico) contraddistinto dalla sigla "M.I.P." o comunque

indicante l'abilitazione ad operare in mare, **per ogni 80 (ottanta) metri e/o multipli di fronte mare.**

Inoltre i predetti esercenti hanno l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza, **per ogni postazione di salvataggio, un idoneo battello di salvataggio.**

I bagnini di salvataggio non potranno essere impiegati in altre mansioni per tutta la stagione balneare.

I titolari degli stabilimenti balneari e/o i Comuni possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di abilitati al salvamento a nuoto e di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione di salvataggio, oltre che l'eventuale disponibilità di un'idonea unità a motore, del tipo idrogetto e/o elica intubata, per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari consorziati. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio, che dovrà assicurare la costante reperibilità negli orari di balneazione. Al responsabile dell'organizzazione compete il compito di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi, a mezzo relative bandiere.

I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire a questa Autorità marittima una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei pattini di salvataggio, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Detto piano collettivo, se approvato dall'Autorità Marittima è restituito all'istante con apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio, afferente le proprie strutture.

2. Il servizio di salvamento deve rispondere alle modalità indicate ai punti che seguono ed è censito dall'Autorità marittima ai fini della locale organizzazione S.A.R. (Search and Rescue). A tal fine i relativi piani di salvamento definitivi, completi degli elaborati grafici utili per l'individuazione dei soggetti coinvolti, devono essere trasmessi - a cura dei Comuni rivieraschi e muniti del prescritto visto di approvazione - anche all'Autorità marittima per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto.

3. Nel caso in cui la Civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 5.1, contestualmente all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare) con la dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO

SERVIZIO DI SALVATAGGIO”, dovrà darne immediata comunicazione all’Autorità marittima.

4. Nei periodi di cui al precedente punto 5.1 i concessionari di strutture balneari devono:

a) attivare il servizio di salvamento. A tal fine è fatto obbligo, ai medesimi soggetti, di predisporre e posizionare, in prossimità dell’accesso, idonei cartelli, nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola;

b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza;

c) qualora a giudizio del responsabile del servizio collettivo di salvataggio, ovvero, in assenza di tale servizio collettivo, dal concessionario, le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una Bandiera Rossa indicante “Balneazione Pericolosa”;

d) anche ai fini di cui al precedente punto sub c), il piano collettivo di salvataggio, ove predisposto, deve indicare il soggetto responsabile dell’organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell’organizzazione compete anche la possibilità di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.

5. Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone ben visibile , posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale potrà essere issata:

BANDIERA BIANCA – indicante la regolare attivazione della postazione.

BANDIERA ROSSA – indicante balneazione pericolosa per avverse condizioni meteo-marine.

BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell’assistente ai bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell’organizzazione del servizio ovvero su valutazione oggettiva del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest’ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero su ordine del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera o del Comune.

Sul pennone, come pure all’ingresso di ogni stabilimento balneare, deve essere affisso, in modo ben visibile, un idoneo cartello (redatto in più lingue, almeno in lingue italiana, inglese, francese e tedesco) indicante, il significato delle bandiere.

6. Presso la medesima postazione di salvataggio dovrà essere disponibile :

- un binocolo;
- un paio di pinne (di misura adeguata);
- un fischiotto;
- una maschera subacquea;

- oltre alle bandiere di segnalazione previste dal precedente punto sub 5.5.
- un idoneo natante a remi, colorato in rosso recante la scritta "SALVATAGGIO" completo di scalmiere, remi ed ancora e munito di salvagente anulare o corrispondente omologato con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; un mezzo marinaio o gaffa, un dispositivo impiegato per recupero pericolanti "rescue can" ed in via facoltativa, due cinture di salvataggio.

All'interno della struttura balneare, dovrà essere mantenuto presente, se possibile, un efficiente ed idoneo locale adibito esclusivamente a primo soccorso ove dovrà essere tenuto, pronto per l'uso, del materiale di primo soccorso, secondo quanto prescritto dalla competente Autorità Sanitaria, e costituito almeno da:

- N°1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
  - N°3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o in alternativa una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
  - N°3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
  - mascherine per respirazione bocca a bocca;
  - pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
  - N°1 apribocca a vite o sistema similare;
  - N°1 pinza tiralingua;
  - N°1 barella;
  - N°1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n° 388.
  - Un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con dicitura e relativo simbolo.
- L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrando tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti.

Posizionare, in prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, due salvagenti anulari, di tipo omologato, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. Inoltre ogni stabilimento deve tenere sulla battigia mt. 200 di fune di salvataggio tipo galleggiante con cinture o bretelle su rullo;

7. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni impedimento all'accesso al mare.

8. L'assistente bagnanti deve:

- indossare l'apposita maglietta di colore rosso, indicante la qualifica "SALVATAGGIO";
- essere impiegato per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinato ad altro servizio;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
- stazionare, nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti ed entrare in acqua con il battello di salvataggio ogni qual volta che le condizioni del mare e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno.



Il servizio di salvamento dovrà essere svolto con continuità durante tutta la fascia oraria di apertura all'utenza ai fini della balneazione, garantendo la sostituzione del personale abilitato preposto con pari soggetti abilitati.

Ogni intervento significativo svolto da parte degli abilitati al salvamento al nuoto che, in ragione della gravità dello stesso comporti la redazione del c.d. "rapporto d'incidente in acqua FIN o similare SNS e F.I.S.A", comporta l'onere a carico dello stesso ed alternativamente del titolare della concessione demaniale marittima della trasmissione o consegna di detto documento, entro le 24 ore successive all'accadimento, all'Autorità Marittima.

## **ARTICOLO 6**

### **(Servizi aggiuntivi facoltativi)**

1. E' data facoltà al di utilizzare una moto d'acqua quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopraindicato. Tale facoltà è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo di Brindisi da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua (per il litorale del Comune di Fasano, la predetta comunicazione, in tal caso, andrà inoltrata per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Savelletri);
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore di moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonee al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata, è posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
  - dispositivo di retromarcia;
  - pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
  - stacco di massa di scorta;
  - fischiello, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino.
- Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
  - casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
  - scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
  - giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso servizio, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Per la partenza e l'arrivo da e per la battigia, i conduttori delle moto d'acqua sono tenuti ad utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio posizionati, nel rispetto delle prescritte autorizzazioni, in prossimità delle postazioni di salvataggio.

2. Inoltre è facoltà dei concessionari, o dei Comuni per le spiagge libere, organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica e ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto.

Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, autorizzate ai sensi dell'ordinanza regionale, si intende la coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetti di assistente bagnanti di salvataggio.

Resta comunque l'obbligo, per il concessionario, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata alla locale Autorità Marittima, al Comune e all'A.S.L. competente per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

## **ARTICOLO 7**

### **(disciplina particolare degli stabilimenti balneari)**

Ogni concessionario/titolare di struttura balneare dovrà porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare reali o interventi urgenti.

I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti le rispettive attività.

## **ARTICOLO 8**

### **(prescrizioni particolari)**

Per quanto concerne l'effettuazione di attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'ordinanza di questa Capitaneria di porto n°27 del 18 maggio 2015, recante il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Brindisi".

Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del compartimento marittimo di Brindisi con ordinanza n°26/2017 in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca è vietato nella fascia di mare riservato alla balneazione, interessato da impianti turistico – balneari, nel periodo di attività degli stessi.

E' altresì vietata qualsiasi attività di pesca nelle spiagge libere in cui si svolge la balneazione.

Durante la balneazione, nella fascia oraria prevista per l'apertura delle strutture balneari è vietata la pesca con canna dalla spiaggia in quanto incompatibile con la predetta attività di balneazione.

## **ARTICOLO 9**

### **(disposizioni finali)**

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Brindisi, dell'Ufficio Locale marittimo di Savelletri e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/brindisi](http://www.guardiacostiera.it/brindisi).

La medesima Ordinanza dovrà inoltre essere affissa (in formato 70 x 100 cm.) in un luogo ben visibile di ogni struttura balneare, nelle strutture destinate alla nautica da diporto nonché degli esercenti noleggio/locazione di mezzi nautici e/o attività di sci nautico in modo da poter essere agevolmente letta da chiunque ed entra in vigore nel primo giorno di affissione della stessa all'albo di quest'Ufficio.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Brindisi, 18 maggio 2017

**IL COMANDANTE**

**C.V. (CP) Salvatore MINERVINO**

D.lgs. 07/03/2005, n. 82 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

## RECAPITI UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

<b>NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE (H24)</b>	
<p>LE CHIAMATE AL NUMERO BLU EFFETTUATE DA TELEFONO CELLULARE SI ATTESTANO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA GUARDIA COSTIERA A ROMA CHE PROVEDE AL COLLEGAMENTO CON IL CENTRO DI SOCCORSO PIÙ VICINO. PERTANTO È IMPORTANTESPECIFICARE SEMPRE LA POSIZIONE E LA CITTÀ PIÙ VICINA PER UN RAPIDO INTERVENTO. LA CHIAMATA È GRATUITA PER L'UTENTE.</p>	
<b>GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI</b>	<b>CANALE 16 VHF/FM (Ascolto h.24)</b> <b>Tel. 0831 521 022 – 0831 521 023</b>
<b>CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI BRINDISI UFFICI SEZIONE OPERATIVA</b>	<b>CANALE 16 VHF/FM (Ascolto h.24)</b>  <b>Tel. 0831 521 022 – 0831 521 023</b>  <b>Tel. 0831 590 219 (h24)</b>
<b>UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI SAVELLETRI</b>	<b>Tel. 080 482 9190</b>
<b>URGENZA/EMERGENZA SANITARIA</b>	<b>118</b>
<b>POLIZIA MUNICIPALE DI BRINDISI</b>	<b>Tel. 0831 229 522</b>
<b>POLIZIA MUNICIPALE DI FASANO</b>	<b>Tel. 080 441 4254</b>
<b>POLIZIA MUNICIPALE DI OSTUNI</b>	<b>Tel. 0831 331 994</b>
<b>POLIZIA MUNICIPALE DI CAROVIGNO</b>	<b>Tel. 0831 995 959</b>
<b>POLIZIA MUNICIPALE DI SAN PIETRO VERNOTICO</b>	<b>Tel. 0831 671 014</b>
<b>POLIZIA MUNICIPALE DI TORCHIAROLO</b>	<b>Tel. 0831 622 236</b>
<b>CARABINIERI</b>	<b>112</b>
<b>POLIZIA DI STATO</b>	<b>113</b>
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>117</b>
<b>CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)</b>	<b>115</b>
<b>OSPEDALE "DI SUMMA - PERRINO" DI BRINDISI</b>	<b>Tel. 0831 537111</b>
<b>OSPEDALE DI OSTUNI-FASANO</b>	<b>Tel. 0831 309111</b>
<b>OSPEDALE DI SAN PIETRO VERNOTICO</b>	<b>Tel. 0831 670111</b>
<b>CAMERA IPERBARICA OSP. VITO FAZZI</b>	<b>Tel. 0832 661 291</b>
<b>VIA MOSCATI , LECCE</b>	<b>Tel. 0832 351 105</b>

## “NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Brindisi: tel. **0831521022 – 0831521023**